



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Comune del Parco Regionale dei Monti Aurunci e Monti Ausoni

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER  
L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO  
COMUNALE "PRIMI PASSI" di Lenola – A.E. 2025/26.**

**CAPITOLATO D'APPALTO**

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente Appalto ha per oggetto l'individuazione dell'Ente attuatore del SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI PASSI" di Lenola – A.E. 2025/26.

Il servizio viene gestito nella forma e nelle modalità previste dalla normativa vigente, in particolare la Legge Regionale n.7/2020.

**ART. 2 – DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'importo è determinato sulla base del seguente calcolo:

Capienza massima dei bambini: 26

Costo Standard retta mensile prevista dalla DGR 672/2021 - Regione Lazio: € 840,00

Mesi in cui viene espletato il servizio: 10 (ottobre-giugno)

Capienza massima bambini della struttura	Costo Standard retta mensile prevista dalla DGR 672/2021 - Regione Lazio	Mesi in cui viene espletato il servizio	Base d'asta annuale
26	€ 840,00	10 (ottobre-giugno)	€ 218.400,00

Il servizio oggetto del presente appalto sarà finanziato con fondi propri dell'Ente, finanziamenti regionali e con le rette a carico degli utenti.

**ART. 3– CARATTERE DEI SERVIZI**

Tutte le prestazioni oggetto del servizio sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospese o abbandonate.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale – eccetto i casi di forza maggiore – il Comune di Lenola potrà sostituirsi al soggetto affidatario per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

**ART. 4 – SEDE DEL SERVIZIO**

Il servizio di Asilo Nido sarà gestito presso l'immobile di proprietà comunale sito in Via Aldo Moro.

La ricettiva base dell'Asilo Nido è di n. 26 posti. L'immobile verrà consegnato all'aggiudicatario fornito degli arredi di base necessari all'avvio del servizio. Dell'avvenuta consegna dell'immobile e dei beni mobili verrà redatto analitico inventario in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio della gestione del servizio. Alla scadenza dell'appalto l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento.

Sarà a carico dell'aggiudicatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente. L'aggiudicatario dovrà usare il citato immobile esclusivamente per gli scopi indicati all'art. 7 e non dovrà concederlo in godimento a terzi.

I locali potranno essere utilizzati, compatibilmente con le attività del servizio, dall'Amministrazione Comunale per periodici incontri con il personale e, in generale, per le riunioni con i genitori inerenti all'attività dell'Asilo Nido.

#### **ART. 5 – LOCAZIONE DELLA STRUTTURA**

L'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere con la Stazione Appaltante un contratto di locazione per la struttura per un importo mensile di € 2.500,00 mensile da corrispondersi al Comune di Lenola entro il giorno 5 del mese. Il valore locativo dell'immobile può essere presuntivamente stimato come riscontrato dalla scheda dell'ufficio Tecnico in € 30.000,00 per anno.

Le utenze idrica, elettrica e gas restano a carico dell'ente gestore del servizio, che si impegna altresì ad effettuare le dovute volture.

#### **ART. 6 – DESTINATARI**

Il servizio asilo nido comunale è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età dai tre mesi fino al compimento dei tre anni, residenti o domiciliati nel comune di Lenola o in quelli limitrofi ovvero che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel territorio comunale, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati. Le bambine e i bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1 e non residenti nel comune di Lenola, possono essere accolti, in subordine alle richieste dei residenti, in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese con gli altri comuni. 3. Salvo diversa volontà del genitore, i figli dei dipendenti iscritti al servizio hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale sospensione o cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione del genitore che intervenga nel corso del ciclo educativo frequentato dalla bambina e dal bambino.

Il Comune di Lenola provvede alla raccolta delle iscrizioni nonché a stilare la graduatoria degli inserimenti.

#### **ART. 7 – FINALITÀ**

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e lo stesso dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

L'Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia; offre, inoltre, alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di opportunità tra i sessi. L'Asilo Nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di handicap e svantaggio sociale.

#### **ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'asilo nido comunale è aperto di norma dal 1 settembre al 31 luglio, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Il servizio giornaliero si svolge di norma dalle ore 7:30 alle ore 16:30. Tale orario può essere cambiato con Deliberazione di Giunta Comunale, sentito il Comitato di Gestione, senza che venga mutato il presente regolamento. 2. All'inizio di ogni anno scolastico, si riunisce l'Assemblea dei genitori, che in quella sede provvede ad eleggere il Comitato di Gestione, che stabilisce annualmente il calendario delle festività ed i giorni di chiusura nel corso dell'anno (comprese le festività natalizie, pasquali, locali, etc...).

#### **ART. 9 – STRUTTURA, RISORSE STRUMENTALI E MATERIALE**

È a carico del Comune, la manutenzione straordinaria dell'edificio e dell'area di pertinenza, compresa la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

Sono riservati, ed a carico del Comune di Lenola, i seguenti oneri e competenze:

- Raccolta iscrizioni, predisposizione proposta delle graduatorie ed ammissione dei bambini;
- Determinazione e riscossione delle rette di frequenza;

- Riscossione dei contributi regionali;
- Competenze amministrative relative ai rapporti con la Regione Lazio;
- Fornitura degli arredi di base;
- Le spese correnti di funzionamento (utenze acqua, energia elettrica e gas).
- Messa a disposizione di un immobile di proprietà comunale, da utilizzare come sede dell'asilo nido.

L'impresa appaltatrice provvederà alla manutenzione ordinaria.

Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice:

- la dotazione di presidi didattici ed educativi;
- il materiale ludico;
- l'assistenza accessoria necessaria nel caso ci siano bisogni educativi speciali dovuti alla presenza di bambini con disabilità (fino ad un massimo di n. 2 bambini, oltre ai quali sarà necessario concordare con il Servizio le eventuali modalità operative per la copertura delle nuove esigenze);

#### **ART. 10 – SERVIZIO MENSA**

L'appaltatore pertanto dovrà assicurare il servizio di refezione nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **ART. 11 – RISORSE UMANE E STRUMENTALI IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Ente Attuatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale.

L'affidatario, in sede di attuazione del contratto, prima dell'avvio della gestione del progetto, deve fornire l'elenco nominativo ed i relativi curricula degli addetti che impiegherà nei servizi in possesso dei titoli di studio e professionali.

Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle che si rende necessario sostituire. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco del personale, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma. L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente appalto, l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
- b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO / OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO**

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto e sicurezza del lavoro.

L'affidatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto. In ogni caso l'affidatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Lenola e prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel capitolato speciale d'appalto e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc. E' garantita l'osservanza dell'art.57 del D.lgs. 36/2023 **(clausola sociale)**.

#### **ART. 13–PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

L'aggiudicatario deve assicurare il servizio assumendo direttamente il personale che deve essere in possesso di titolo di studio idoneo allo svolgimento delle attività in conformità a quanto previsto agli artt. 22 e 23 della Legge Regionale n. 7 del 5 Agosto 2020 e in applicazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, garantendo la seguente dotazione organica, in rapporto al numero dei bambini effettivamente iscritti e precisamente: n. 01 Educatore ogni n. 07 (sette) bambini;

Il personale addetto alle funzioni educative, coerentemente con le finalità del servizio, dovrà:

- provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini comprese le attività di igiene e pulizia dei bambini;
- relazionarsi adeguatamente con l'utenza;
- partecipare alla stesura della programmazione educativo-didattica e alla sua realizzazione;
- partecipare a corsi di formazione e aggiornamento.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere adeguatamente formato in tema di igiene e sanità secondo la normativa vigente e dovrà:

- curare l'igiene e la sanificazione dei locali e delle attrezzature del nido operando secondo una corretta prassi igienica;
- collaborare per la parte di competenza con il personale educatore;
- collaborare con tutta l'equipe del nido per una migliore funzionalità del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi e/o sostitutivi, necessari per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

#### **ART. 14–DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PEDAGOGICO**

L'aggiudicatario è tenuto a designare a proprie spese un Coordinatore educativo e pedagogico dell'Asilo Nido che operi in stretta collaborazione con l'intero gruppo educativo e assicuri il collegamento con gli Uffici comunali ed al quale risulti assegnato il compito di:

- coordina il gruppo educativo di cui all'articolo 15 della L. Reg. 7/2020;
- assicura l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
- assicura l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientate a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini;
- garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28 della L. Reg. 7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
- assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi, con particolare riferimento a:
  - a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
  - b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
  - c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
  - d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le esperienze e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e i bambini;
  - e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
  - f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
  - g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.
- cura l'aggiornamento della Carta dei servizi di cui all'art. 29 della L. Reg. 7/2020;
- assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione dei loro figli al progetto educativo;
- partecipa alla commissione distrettuale per i servizi educativi, di cui all'art. 46 L. Reg. 7/2020 e cura il raccordo con gli altri servizi educativi del territorio;

- partecipa al coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 18 della L. Reg. 7/2020, per la continuità educativa e l'integrazione verticale del sistema 0-6 in raccordo con le scuole dell'infanzia;
- cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio, attivandone la collaborazione e l'intervento nei casi necessari.

Inoltre cura tutti rapporti con l'utenza e con l'Amministrazione comunale connessi al miglior espletamento del servizio.

Per le ulteriori competenze in capo al Coordinatore si rimanda a quanto previsto all'art.10 del Regolamento dei Servizi Educativi Comunali per la Prima Infanzia, parte integrante del presente Capitolato.

Il Coordinatore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati.

#### **ART. 15 – PROGRAMMAZIONE TECNICO/PEDAGOGICA**

L'appaltatore predispose una proposta di programmazione annuale. In detta programmazione dovrà essere indicato con chiarezza obiettivi, tempi di realizzazione, metodologie, strumenti e materiale, personale coinvolto. La programmazione deve prevedere:

- programma per l'inserimento dei bambini al nido;
- articolazione dell'anno con individuazione e caratterizzazione dei momenti "forti"
- modalità e proposte concrete espressamente articolate per l'armonico sviluppo del bambino sul piano motorio, ludico, espressivo, ecc.;
- articolazione della giornata al nido dove si cureranno attività di gioco, spontaneo e guidato, strategie educative, stimoli, interventi volti a consentire occasioni per osservare, fare esperienza, scoprire significati e intrecciare relazioni interpersonali.
- organizzazione e qualificazione dei momenti del cambio, del pasto, del sonno.
- programma per curare e valorizzare i rapporti con i genitori e con le famiglie
- programma per la documentazione, l'analisi e la verifica delle esperienze.

Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto specificato nel regolamento del servizio.

#### **ART. 16 – DIVIETO DI SUB-APPALTO**

È vietato il sub-appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediata risoluzione in danno del rapporto contrattuale e il Comune di Lenola provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

#### **ART. 17 – PAGAMENTI**

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su base mensile fissa a fronte di presentazione di regolari fatture di pari importo che verranno liquidate dal Comune di Lenola entro 30 giorni, previa acquisizione di regolare DURC. Le fatture dovranno essere corredate da una relazione sulle attività svolte e da un registro presenze degli utenti.

#### **ART. 18 – VERIFICHE E CONTROLLI – PENALITÀ - RISOLUZIONE**

La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Lenola attraverso il Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Progetto ha ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo sul corretto espletamento del Servizio. Più in particolare, il medesimo:

- verifica e controlla l'effettiva prestazione svolta;
- controlla la qualità e la conformità della prestazione al capitolato e alla normativa vigente;

Il Responsabile del servizio riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile.

Qualora si verificassero, da parte dell'ente attuatore, inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia, il Responsabile del progetto potrà fissare un congruo termine, almeno 3 (tre) giorni, entro il quale l'ente attuatore potrà produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, oppure in mancanza di riscontro, potrà essere applicata una penalità di importo compreso tra € 200,00 e € 1.000,00 in funzione della gravità dell'irregolarità riscontrata.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì risolvere il contratto procedendo, nei confronti dell'Ente Attuatore, alla determinazione dei danni, eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento di danni subiti.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Amministrazione, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, avrà la facoltà di stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di gara, abbia presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente. Tale nuovo contratto, in ogni caso, non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata residua del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente.

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- reiterata mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell'Ente Attuatore ;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'Ente Attuatore;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- abbandono del Servizio;
- motivi di pubblico interesse o necessità;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto del servizio;
- cessione del contratto a terzi;
- violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in seguito alla comminazione di n. 3 (tre) penalità, indipendentemente dalla relativa gravità;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore anche a seguito di diffide dell'amministrazione Comunale.
- violazione delle norme vigenti in materia di riservatezza.

Nelle ipotesi su indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune Lenola, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'Ente Attuatore non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio indetta dall'amministrazione comunale. Oltre a quanto sopra previsto trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dalla normativa vigente. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

## **ART. 19 – IMPEGNI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.**

Al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

## **ART. 20 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Ente attuatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

## **ART. 21–CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva all'atto della stipula del contratto con polizza fideiussoria pari al 15,75 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36/2023.

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltante fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune di Lenola abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione della convenzione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato. La cauzione sarà inoltre incamerata in caso di recesso anticipato dal contratto. La garanzia deve essere immediatamente

reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. La cauzione potrà essere svincolata previo esplicito nulla osta del Comune di Lenola il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto al Comune di Lenola.

#### **Art. 22–DANNI A PERSONE O COSE – POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Ente attuatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. L'Ente attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. E' fatto obbligo all'Ente attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L'Ente attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto. L'Ente attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto, e con un massimale minimo di euro 1.000.000,00 , esonerando il Comune di Lenola da ogni responsabilità al riguardo e tutelandola da eventuali azioni di rivalsa. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità per i danni di cui al precedente comma.

#### **ART.23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO**

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentadue (32) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni, ai contro interessati, del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

#### **ART. 24 – AFFIDAMENTO ANTICIPATO**

Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, in via immediata, l'affidamento anticipato del servizio, sotto ogni più ampia riserva di legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto. Il rifiuto o l'opposizione da parte dell'aggiudicatario all'affidamento anticipato del servizio determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione.

In tale eventualità, ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile a fatto e/o colpa del concorrente aggiudicatario dell'appalto, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con il soggetto giuridico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

## **ART. 25- SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Ente attuatore risultato aggiudicatario del servizio. Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute dall'ente appaltante per la pubblicazione del bando di gara secondo la normativa vigente.

## **ART. 26- CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

## **ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, in riferimento al presente capitolato si informa che: - il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di Lenola; - le finalità e le modalità di trattamento dei dati forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso, le suddette attività di trattamento potranno essere svolte presso sedi ed uffici del Titolare; - l'eventuale rifiuto da parte della ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla gara (e/o dall'interpello); - i soggetti e/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di alcuni dei dati inerenti le proposte presentate sono: a) il personale degli enti partecipanti al procedimento in base alle normative vigenti; b) i concorrenti che partecipano alla gara; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione; si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore. Il gestore è, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.